

(N. 1071)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1950

Adeguamento dei limiti di valore per l'autorizzazione agli acquisti e per l'esercizio della tutela governativa sugli istituti dei culti diversi dalla religione cattolica.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 16 del regolamento 28 febbraio 1930, n. 289, per la esecuzione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sancisce, in conformità dell'articolo 2 della legge suddetta, che gli istituti dei culti diversi dalla religione cattolica non possano acquistare beni immobili od accettare liberalità senza autorizzazione governativa, per la quale è richiesto, altresì, il preventivo parere del Consiglio di Stato, qualora il valore degli atti ecceda le lire 300.000. Inoltre, l'articolo 19 del regolamento suddetto, nel disciplinare, insieme con l'articolo precedente, la materia soggetta a tutela governativa, stabilisce che deve essere udito il parere del Consiglio di Stato ogni qualvolta, per comprovati motivi di urgenza e di evidente utilità, venga richiesta la dispensa dai pubblici incanti per la vendita di beni il cui valore ecceda le lire 75.000 ovvero quando si tratti di vendita a pubblici incanti di beni eccedenti il valore di lire 300.000. L'articolo stesso domanda, poi, alle Prefetture di concedere le autorizzazioni sud-

dette, qualora concernano vendite od altri atti e contratti aventi valore non superiore alle lire 100.000 o che non superino le lire 20.000, ove si provveda con dispensa dai pubblici incanti.

A seguito del notevole mutamento intervenuto nel potere d'acquisto della moneta nel periodo postbellico, l'osservanza dei limiti di valore previsti dalle disposizioni regolamentari succitate, costringe ad estendere l'osservanza di quelle maggiori forme di controllo che, secondo l'intendimento del legislatore, debbono essere riservate agli atti di più rilevante importanza, anche ad atti che, nel periodo d'anteguerra, per il valore reale dei beni, ne andavano esenti.

Al fine di mantenere invariata la portata del controllo statutale, evitando un sostanziale aggravamento dei relativi interventi, oltre i criteri e gli intendimenti cui si sono ispirate le relative disposizioni, si rende, pertanto, necessario che i cennati limiti di valore, previsti negli articoli 16 e 19 del regolamento

approvato con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, vengano adeguati all'attuale situazione monetaria.

Attesi i suesposti motivi ed avuto presente che il menzionato decreto 28 febbraio 1930, n. 289, ha natura di legge delegata, essendo stato emanato a norma dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, in virtù della delega contenuta dall'articolo 14 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, si è predisposto l'unito disegno di legge, col quale i limiti di

valore anzidetti, stabiliti agli effetti degli acquisti e della tutela governativa sugli atti di disposizione patrimoniale degli istituti dei culti acattolici, vengono elevati di venti volte.

Il provvedimento ha riportato il parere favorevole del Consiglio di Stato in adunanza generale, ai termini del decreto legislativo 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1949, n. 739, importando modificazioni alle attribuzioni di quell'Alto Consesso.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I limiti di valore previsti dagli articoli 16 e 19 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, contenente norme per l'esecuzione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sono aumentati di venti volte.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO.

Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289: « Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato ».

Art. 16.

Gli istituti indicati nell'articolo 13 [*istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato*] non possono acquistare beni immobili, nè accettare donazioni, eredità o legati senza preventiva autorizzazione.

L'autorizzazione è chiesta con domanda del legale rappresentante dell'ente diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto e corredata dei documenti necessari e del riassunto dello stato patrimoniale dell'ente stesso.

La domanda è presentata all'Ufficio di culto presso la Procura generale della Corte d'appello, il quale, completata la istruttoria e sentito l'avviso del prefetto della provincia, trasmette gli atti al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

L'autorizzazione è concessa con regio decreto su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Deve richiedersi il parere del Consiglio di Stato se si tratti di atti il cui oggetto abbia valore superiore alle 300.000 lire.